

N. R.G. 52019/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona della giudice Silvia Albano, nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 52019 dei procedimenti speciali sommari dell'anno 2023, vertente:

TRA

████████████████████, nata a ██████████ (Iran) il 13.04.1981, in proprio e in nome e per conto della figlia minore ██████████ nata a ██████████ (Iran), con il patrocinio dell'Avv.ta LUDOVICA DI PAOLO ANTONIO ;

- ricorrente -

E

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – AMBASCIATA D'ITALIA A TEHERAN, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- resistente -

avente ad OGGETTO: ricorso ex art 700 c.p.c.
ha pronunciato il seguente

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE CON
PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE**

Chiedeva parte ricorrente, con decreto *inaudita altera parte*, essendovi l'estrema urgenza di provvedere il rilascio di visto di ingresso sul territorio italiano per la minore ██████████ nata in Iran il ██████████.

La Sig.ra ██████████ esponeva che risiedeva regolarmente in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di studio, era titolare di una borsa di studio presso la facoltà di lettere e filosofia dell'università di ██████████, e lavorava part time presso un albergo; che la figlia minore ██████████ viveva attualmente in Iran presso i nonni materni e il padre, dal quale era separata, aveva rinunciato alla responsabilità genitoriale sulla figlia, prestando anche il consenso a che la madre potesse svolgere tutte le pratiche necessarie a far giungere la figlia presso di lei in Italia; che la figlia era ██████████ era omosessuale, rifiutava i rigidi dettami imposti dallo stato iraniano, rifiutando anche di indossare il velo, e aveva partecipato alle proteste studentesche nella sua città; che i nonni con quale la ragazza viveva avevano ricevuto ammonimenti verbali dalle istituzioni scolastiche e c'erano state anche segnalazioni alla polizia morale da parte di genitori di alunni della sua scuola; che la ragazza viveva altresì un forte disagio psicologico per le gravi limitazioni alla propria libertà personale, per l'impossibilità di esprimere i propri sentimenti, per l'isolamento subito tra i suoi pari e per la costante paura nella quale era costretta a vivere; che la Sig.ra ██████████ non poteva accedere alla procedura di ricongiungimento familiare non raggiungendo i limiti di reddito necessari e non voleva chiedere asilo fino a quando la figlia non fosse stata in salvo in Italia, non potendosi precludere la possibilità di tornare in Iran per qualsiasi emergenza potesse riguardare la figlia; che anche a causa del malessere

psichico nel quale si trovava la figlia, aveva organizzato dei colloqui a distanza con organizzazioni umanitarie sulla piattaforma criptata IMO finalizzati a un supporto morale e psicologico e la figlia si trovava attualmente in cura anche farmacologica presso la locale Università di Medicina – Centro per la Salute ; che a causa della nota situazione esistente in Iran la figlia era in costante pericolo anche di vita, la sig.ra aveva quindi chiesto all’Ambasciata italiana in Iran, fin dal 26 luglio 2023, il visto di ingresso per la figlia esponendo e documentando la situazione nella quale questa si trovava, ma l’Ambasciata non aveva mai risposto, nonostante i numerosi solleciti e nonostante la madre si sia recata in Iran per proporre personalmente la domanda di visto; che la figlia aveva diritto ad accedere in Italia, dove risiede regolarmente la madre, per poter presentare domanda di protezione internazionale; che vi era l’estrema urgenza di provvedere non solo perché la figlia era in costante pericolo, ma anche perché il suo stato psichico era gravemente peggiorato.

* * *

Parte ricorrente ha fornito adeguata prova, tenuto anche conto della natura sommaria del procedimento d’urgenza, di quanto rappresentato nel ricorso attraverso la documentazione depositata in giudizio.

Risulta che la Sig.ra risiede regolarmente in Italia titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ha un contratto di lavoro part time con un albergo e vive in un appartamento concesso in comodato d’uso regolarmente registrato. Risulta che con atto notarile il padre di ha sostanzialmente rinunciato ai poteri derivanti dalla responsabilità genitoriale, delegando alla Sig.ra anche il potere esclusivo di compiere tutti gli atti necessari a far giungere la minore in Italia presso la madre e che è stata presentata domanda di visto di ingresso presso l’Ambasciata italiana a Teheran senza ricevere risposta nonostante i numerosi solleciti.

Sono stati depositati certificati medici con traduzione giurata rilasciati dal centro per la salute dell’università di medicina di dai quali risulta il grave stato depressivo, con episodi di autolesionismo, nei quali si trova , che è stata sottoposta anche a cura farmacologica con anti depressivi.

Dalle relazioni delle associazioni Baobab Experience e Gay Help Center, redatte a seguito dei colloqui a distanza tenuti con la minore sulla piattaforma criptata IMO, risulta che la stessa ha una relazione con una sua compagna, tenuta segreta e vissuta con sempre maggiore preoccupazione, e vive una situazione di sempre più grave isolamento anche a causa dei suoi comportamenti esteriori contrari ai dettami della Repubblica Islamica, come avere tatuaggi, piercing e rifiutare di portare il velo; ha raccontato altresì che mentre si trovava da un’amica la madre di questa la aveva rimproverata per il suo abbigliamento e aveva chiamato la polizia morale che aveva preso nota di come era vestita e che nella borsa aveva scritti con slogan antigovernativi.

E’ noto e confermato da tutte le fonti internazionali più autorevoli come la situazione nella quale si trova concreti un serio pericolo di persecuzioni o addirittura di vita per la minore, che si aggrava ogni giorno di più e anche la sua salute psichica rischia di essere irreparabilmente compromessa.

Nel luglio del 2022 il capo della magistratura ha invitato i servizi di intelligence a intraprendere azioni forti contro coloro che si oppongono all’obbligo di indossare l’hijab. Il presidente Raisi ha chiesto a tutti gli enti governativi di applicare rigorosamente una legge sulla “castità e l’hijab”, definendo il mancato rispetto delle regole sull’uso dell’hijab “una promozione organizzata della corruzione morale nella società islamica”. Nell’agosto 2022 ha firmato un decreto che

ordinava ulteriori misure repressive. Un mese più tardi, le autorità hanno annunciato un piano per l'utilizzo di tecnologie di sorveglianza per individuare le donne che indossano "hijab in maniera impropria" sui mezzi di trasporto pubblico e nei centri commerciali, con l'obiettivo di imporre loro sanzioni pecuniarie. Le donne senza hijab sono state escluse dall'accesso a banche e uffici governativi e dai trasporti pubblici. Il 4 settembre 2022 solo pochi giorni prima della morte di Jina Mahsa Amini, erano state arrestate 300 persone per aver promosso di non indossare l'hijab (OHCHR, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5267-situation-human-rights-islamic-republic-iran-report-special>, 27 February-31 March 2023).

La relazione annuale sui diritti umani rileva che le persone Lgbt subiscono sistematiche violenze e discriminazioni. Le relazioni sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso continuano a essere criminalizzate con pene che vanno dalla fustigazione alla pena di morte. Sono, inoltre, ancora prevalenti le terapie di conversione approvate dallo Stato, anche nei confronti dei bambini .

La criminalizzazione degli atti consensuali tra persone dello stesso sesso legittima la violenza da parte di attori statali e privati, compreso l'uso di torture, percosse e stupri da parte delle forze dell'ordine e dei vigilantes. Le persone LGBTI+ subiscono regolarmente minacce e, se arrestate, non hanno accesso a un equo processo. Altre forme di violenza e discriminazione includono abusi domestici prolungati e bullismo nelle istituzioni scolastiche e nei luoghi di lavoro. Questi atti rimangono in gran parte non denunciati a causa della paura delle vittime di essere perseguitate (OHCHR, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5267-situation-human-rights-islamic-republic-iran-report-special>, 27 February-31 March 2023; Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human Rights, Iran 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2089406.html>, 27/03/2023; OHCHR, Iran: UN experts demand stay of execution for two women, including LGBT activist, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/iran-un-experts-demand-stay-execution-two-women-including-lgbt-activist>, 28/09/2022; USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iran <https://www.ecoi.net/en/document/2089063.html>, 20/03/2023; OHCHR, A/HRC/46/50: Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran- Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc4650-situation-human-rights-islamic-republic-iran-report-special>, 11/01/2021).

L'Iran ha giustiziato almeno 582 persone lo scorso anno, la cifra più alta dal 2015. Il Codice penale iraniano del 2013 prevede la pena di morte per i reati contro lo Stato e la religione, furto, adulterio, sodomia, omicidio, reati legati all'uso di droga e alle relazioni tra persone dello stesso sesso (RFE/RL, Iran Executions Reach Highest Level Since 2015, Rights Monitors Say, <https://www.ecoi.net/en/document/2090486.html>, 13/04/2023).

Da settembre 2022 sono iniziate violente proteste e scioperi per la morte di Mahsa Amini, studentessa curda di ventidue anni, avvenuta mentre era in custodia della polizia morale iraniana, arrestata con l'accusa di non aver indossato l'hijab secondo il codice di abbigliamento. Le manifestazioni si sono diffuse in tutto il Paese e hanno coinvolto in maniera trasversale diversi segmenti della popolazione, senza distinzione di età, genere e appartenenza sociale, che si sono uniti per chiedere tutela dei diritti civili, politici e umani e la fine della Repubblica islamica (ACLEDD, Anti-Government Demonstrations in Iran. A Long-Term Challenge for the Islamic Republic <https://acleddata.com/2023/04/12/anti->

government-demonstrations-in-iran-a-long-term-challenge-for-the-islamic-republic/, 12/04/2023).

Secondo Human Rights Activists News Agency, nei quattro mesi di proteste, sono state uccise 522 persone, tra cui 70 minorenni e 68 membri delle forze di sicurezza. Quasi 20.000 persone sono state arrestate, 110 con accuse che potrebbero portare a una condanna a morte. Quattro sono state giustiziate (Radio Free Europe – Radio Liberty, At least 522 Have Died in Iran Protests, Human Rights Report Says, <https://www.rferl.org/a/iran-protests-death-count-human-rightsreport/32224340.html#:~:text=The%20activist%20HRANA%20news%20agency,iran%20exceeded%20500%20last%20year,> 15/01/2023).

Sono state segnalate torture e stupri nei confronti dei manifestanti detenuti e, a dicembre 2022 due uomini sono stati giustiziati in relazione alle proteste, dopo processi sommari senza un regolare accesso alla giustizia. Almeno altre 40 persone erano state condannate a morte e a fine anno erano a rischio di imminente esecuzione. Il regime ha proseguito la recente tendenza a un forte aumento del numero complessivo di esecuzioni, riferendo di aver messo a morte oltre 500 persone nel corso dell'anno, la cifra più alta dal 2017 (BBC, Iran protests: Victims shot in eyes hold on to hopes <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64503873>, 05/04/2023).

Amnesty International ha rilevato che le autorità iraniane hanno ammesso che il numero totale di persone detenute in relazione alle proteste era superiore a 22.000. Sebbene non abbiano fornito una ripartizione di quanti tra i detenuti fossero bambini, i media statali hanno riferito che costituivano una parte significativa dei manifestanti. Sulla base delle testimonianze di decine di detenuti in tutto il Paese, che hanno visto le forze di sicurezza arrestare decine di bambini, e del fatto che i bambini e i giovani sono stati in prima linea nelle proteste (Amnesty International, Iran: Child detainees subjected to flogging, electric shocks and sexual violence in brutal protest crackdown <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/iran-child-detainees-subjected-to-flogging-electric-shocks-and-sexual-violence-in-brutal-protest-crackdown/> 16/03/2023).

E' chiaro che _____ essendo già stata attenzionata dalla polizia morale della Repubblica Islamica corre un rischio immediato che impone l'adozione di un decreto inaudita altera parte, potendo il trascorrere del tempo impedire l'esecuzione del provvedimento.

In ordine alla richiesta di visto di ingresso, deve in primo luogo rilevarsi come sussista un solido criterio di collegamento con lo stato italiano che permette di ritenere sussistente il diritto di _____ a fare ingresso sul territorio per presentare domanda di protezione internazionale.

La stessa, infatti, è minorenne e la madre risiede regolarmente in Italia, ma quest'ultima non ha il reddito minimo per poter fare domanda di ricongiungimento familiare. Posto che sono comprensibili le ragioni che spingono la Sig.ra _____ a non proporre domanda di asilo fino a che la figlia non sarà in salvo con lei in Italia - in quanto ciò le impedirebbe di rientrare in Iran nel caso vi fosse un'emergenza che riguarda la minore in questo momento soggetto assolutamente vulnerabile - vi è anche da rilevare che la situazione di assoluta urgenza impedisce di attendere i tempi necessari alla definizione della procedura di riconoscimento del diritto di asilo per poi poter avviare la richiesta di ricongiungimento familiare, che in questo caso non richiederebbe la sussistenza dei presupposti previsti dall'art 29 del D.lvo n. 286/1998 (art. 29 bis).

L'unità familiare è diritto costituzionalmente tutelato e deve essere interpretato alla luce della normativa di derivazione eurounitaria, in particolare il D.lvo n. 251

del 2007 ed il D.lvo n. 25 del 2008, nonché dei precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, tra le quali l'art 8 CEDU e l'art 3 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo, quest'ultimo richiamato dall'art 28 comma 3 del TU immigrazione, il quale impone che in tutti i procedimenti destinati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, si abbia comunque riguardo al preminente interesse del minore in conformità all'art 3 della convenzione sui diritti del fanciullo.

Nel caso di specie l'interesse della minore a vivere e crescere insieme alla propria madre in Italia appare del tutto evidente e il padre ha prestato il consenso (v. procura notarile depositata in atti).

Deve, pertanto, essere tutelato il diritto fondamentale della minore, che ora vive con i nonni, a vivere con la propria madre, fuori da un contesto che la espone a gravi persecuzioni.

La Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 28 del 1995, aveva affermato che "il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia sono diritti fondamentali della persona che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri".

Analogamente, anche il diritto alla salute è oggetto di tutela costituzionale e, nella specie, la patologia sofferta da _____, strettamente legata al contesto in cui è costretta a vivere la propria adolescenza e il proprio orientamento sessuale, ne giustifica l'urgente ingresso in Italia ai sensi della normativa comunitaria sopra richiamata, atteso che anche da tale punto di vista la minore, costretta ad affrontare rilevanti difficoltà senza il sostegno materno, appare in una condizione di particolare vulnerabilità.

Inoltre, la norma costituzionale di cui all'art 10 comma 3 può nel caso di specie trovare applicazione anche come diritto di accedere al territorio dello stato al fine di essere ammesso al riconoscimento della procedura di protezione internazionale (Cass. sent. n. 25028/2005), in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 29460/2019), il diritto alla protezione internazionale "è pieno e perfetto" e "il procedimento non incide affatto sull'insorgenza del diritto" che "nelle forme del procedimento è solo accertato...il diritto sorge quando si verifica la situazione di vulnerabilità" (così Tribunale Roma sentenza n. 22917/2019 del 28 novembre 2019 confermata dalla Corte d'Appello con sentenza del 11 gennaio 2021).

La portata immediatamente precettiva del diritto di asilo di cui all'art 10 comma 3 della Costituzione – non a caso inserito tra i diritti fondamentali della persona - è stata affermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte fin dal 1997, anche in mancanza di una legge che ne specificasse le condizioni di esercizio e le modalità di godimento (Cassazione SSUU civ., 26 maggio 1997 n. 4674, Cass. n. 907/1999 – Cass 8423/2004). D'altro canto l'affermazione secondo la quale l'introduzione delle tre forme di protezione - status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria - copre l'intera portata del diritto di asilo costituzionale ha riguardo, evidentemente, al contenuto del diritto di asilo e non alle condizioni per la presentazione della domanda, quali la necessaria presenza sul territorio nazionale che nella norma costituzionale non è prevista. L'evocazione, contenuta nell'art. 10, co. 3, Cost., del "territorio della Repubblica" viene prospettata quale luogo dove lo straniero potrà effettivamente beneficiare della situazione giuridica soggettiva di riferimento e non quale luogo dove il richiedente asilo debba previamente trovarsi al fine di chiederne il riconoscimento.

Deve, pertanto, dichiararsi il diritto di _____ ad accedere immediatamente sul territorio nazionale per ricongiungersi con la propria madre e per proporre domanda di protezione internazionale.

Al fine di consentire l'ingresso a chi avesse diritto a presentare domanda di protezione internazionale sul territorio nazionale parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto utilizzabile lo strumento della concessione del visto umanitario. In particolare la Corte d'Appello di Roma nella sentenza appena citata afferma: "il richiamo all'art 25 del Regolamento CE 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio era del tutto pertinente: esso disciplina il rilascio del visto territoriale limitato, in via eccezionale, quando sussistano motivi umanitari ivi disciplinati e .. è un istituto richiamato proprio in favore di un cittadino non comunitario che voglia ottenere un visto presso una rappresentanza diplomatica di un Paese UE posto al di fuori della UE, al fine di raggiungere in sicurezza lo Stato dove proporre domanda di asilo. ... E' ben vero che ... la Corte di Giustizia nella sentenza X e X c/ Belgio decisa il /3.2017 ha interpretato restrittivamente detta norma; né ignora questa corte che anche la corte EDU nella sentenza M.N. c/ Belgio del 5.5.2020 in una fattispecie del tutto analoga a quella esaminata dalla Corte di Giustizia ha reso un'interpretazione molto restrittiva della stessa norma, in favore del potere di ciascuno Stato membro di regolare i flussi migratori.

Tuttavia proprio per i cosiddetti "corridoi umanitari", elaborati sin dal 2015 in Italia, per consentire l'ingresso protetto di potenziali rifugiati, è stato utilizzato il visto di breve durata (VTL); istituto utilizzato in modo analogo da altri 14 Stati membri e da ritenersi quindi pienamente applicabile all'ordinamento interno...". E non può certo ritenersi, in uno stato di diritto, che la possibilità o meno di utilizzare un istituto previsto dall'ordinamento, sebbene non specificamente regolato dalla normativa interna, sia rimesso alla sola discrezionalità della pubblica amministrazione senza che sia possibile alcun sindacato giurisdizionale in merito o alcuna applicazione giurisprudenziale di tale istituto.

Altra parte della giurisprudenza ha ritenuto di lasciare all'Amministrazione il compito di individuare il mezzo più idoneo a consentire l'ingresso, una volta accertata l'esistenza del diritto a presentare domanda di protezione internazionale sul territorio italiano.

Le determinazioni circa le modalità più idonee per consentire l'ingresso sono rimesse all'autorità competente, che potrà individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, gli strumenti più idonei a tutelare le ragioni della parte ricorrente (tra i quali la concessione del visto di cui all'art. 25 del regolamento CE 810/2009 c.d. codice visti), fermo restando che dovrà comunque consentire l'**immediato ingresso** sul territorio italiano della minore quale figlia di cittadina straniera regolarmente residente in Italia e quale richiedente asilo e provvedere a registrare la sua domanda di protezione internazionale.

Le spese processuali dovranno essere liquidate con il provvedimento definitivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies comma 2 e 700 c.p.c, il tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto:

- dichiara il diritto di _____ ad accedere immediatamente sul territorio nazionale e a presentare domanda di protezione internazionale e ordina alle amministrazioni competenti di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il suo **immediato** ingresso nel territorio dello Stato italiano;
- visto l'art. 669 sexies, commi 2 e 3, c.p.c., fissa per la conferma, la modifica o la revoca del presente provvedimento l'udienza del **12/12/2023 ore 12,00**;
- dispone che il presente provvedimento sia notificato unitamente al ricorso – a

cura di parte ricorrente – entro il 29 novembre 2023 e concede termine a parte resistente fino al 7 dicembre 2023 per costituirsi in giudizio;

- spese al definitivo

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 22/11/2023

la giudice designata
Silvia Albano